



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 139/2017

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Documento per la consultazione n. 734/2017/R/gas

"Attuazione delle disposizioni della legge concorrenza in materia di semplificazione dell'iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale"

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 30 novembre 2017**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS ha sempre dichiarato il proprio favore ad una semplificazione delle procedure di gara e degli iter di valutazione dell'AEEGSI dei valori di rimborso e dei bandi di gara, auspicando, al contempo, che tali interventi siano altresì finalizzati a chiarire taluni dubbi interpretativi ed applicativi della disciplina in vigore.

Ciò premesso, in un'ottica di fattiva collaborazione, ASSOGAS intende esprimere alcune considerazioni in relazione alle proposte regolatorie dell'Autorità.

OSSERVAZIONI ALLA PARTE II - SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO (VIR)

Alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 93 della l. n. 124/2017, si condivide il percorso delineato dall'Autorità per dare esecuzione a quanto disposto dal Legislatore, il quale ha individuato una serie di condizioni al ricorrere delle quali il VIR concordato tra Ente concedente e gestore uscente non debba essere inviato all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.

Ciò premesso in linea generale, nello specifico si osserva quanto segue.

In relazione a quanto previsto al **punto 5.3 del DCO**, ad avviso della scrivente Associazione, coerentemente con lo spirito e la ratio semplificatrice della novella legislativa, si dovrebbe prevedere che, nei casi in cui le S.A. abbiano già provveduto ad inviare all'Autorità la documentazione relativa agli scostamenti VIR/RAB, le S.A. dovrebbero avere l'obbligo – e non già la mera facoltà – di verificare in quali casi ricorrano le condizioni previste dal Legislatore e comunicare prontamente all'Autorità quali siano le posizioni in relazione alle quali è venuto meno l'obbligo di preventiva verifica dello scostamento VIR/RAB da parte dell'Autorità stessa. La segnalazione da parte delle S.A., infatti, consentirebbe all'Autorità di avere contezza del fatto che, in relazione a determinate posizioni, sono venuti meno i presupposti affinché la stessa proceda con le verifiche degli scostamenti VIR/RAB, verifiche che, peraltro, l'Autorità non avrebbe più titolo di effettuare.

In relazione a quanto previsto al **punto 6 del DCO** circa le modalità di certificazione del rispetto delle condizioni introdotte dalla novella legislativa, la scrivente Associazione, nei limiti di seguito meglio precisati, condivide quanto emerge dal punto 6.4 e dai modelli di dichiarazione e di certificazione sub Allegato 1 e Allegato 2A, ovvero la conferma da parte dell'Autorità del principio che l'Ente concedente possa attestare che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee Guida ministeriali anche nei casi in cui il VIR sia frutto di una applicazione mista delle previsioni contrattuali – laddove applicabili ed in quanto pattuite tra le parti prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 226/2011 – e, per quanto non previsto dal contratto, delle disposizioni dettate dalle predette Linee Guida ministeriali.

Il vigente quadro normativo di riferimento, infatti, prevede quanto segue:

- il d.lgs. n. 164/00 fa sempre salva l'autonomia negoziale delle parti e prevede l'applicazione delle disposizioni dettate dalle Linee Guida in via residuale ed integrativa: *“ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso ... calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida ...”* (cfr. art. 15, comma 5);
- il principio sancito dal Legislatore ha poi trovato conferma nel d.m. n. 226/2011 il quale dispone che *“Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti, e le sezioni applicabili delle linee guida ... mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali”* (cfr. art. 5, comma 4);

- le Linee Guida, infine, in conformità a quanto disposto dal d.m. n. 226/2011, prevedono che *“Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento criteri di gara, nei casi in cui gli atti di concessione vigenti, stipulati prima dell'11 febbraio 2012, riportano previsioni solo su aspetti particolari per il calcolo del valore di rimborso (ad esempio, prezzario da utilizzare, vite utili per il calcolo del degrado, o altri dettagli metodologici) le Linee Guida si applicano per gli elementi non definiti in tali atti”* (cfr. capitolo 2).

A fronte di quanto sopra, dunque, considerato che le Linee Guida, in conformità a quanto previsto dalla legge, prevedono che il rimborso venga calcolato anche in forza di quanto previsto dal contratto (ove applicabile) e che il gestore, nell'ambito del contraddittorio con l'Ente concedente, dia conto degli eventuali scostamenti dalle Linee Guida e delle previsioni contrattuali puntuali che giustificano tali scostamenti, non vi è dubbio che, come confermato dall'AEEGSI nel presente DCO, l'Ente concedente (e/o la S.A. in caso di delega ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 226/2011) possa attestare che il valore di rimborso sia stato determinato in applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee Guida anche nel caso in cui il VIR derivi da una applicazione mista dei criteri previsti dagli atti contrattuali e dalle Linee Guida ministeriali.

Posto quanto sopra, la scrivente Associazione ritiene che il principio ora enunciato debba trovare concreta e piena attuazione anche in relazione a tutte quelle situazioni nelle quali vi sia uno scostamento VIR/RAB superiore al 10% e non rientranti della deroga prevista dall'art. 1, comma 93 l. n. 124/2017.

In altri termini, fermo ovviamente restando l'obbligo per le S.A. di trasmettere all'AEEGSI tutta la documentazione prevista dall'art. 9.1 della delibera 310/2014/R/gas per tutte le situazioni nelle quali vi sia uno scostamento VIR/RAB superiore al 10% e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 93 l. n. 124/2017, si chiede che nell'ambito del provvedimento che verrà adottato a conclusione del presente procedimento di consultazione l'Autorità chiarisca che anche in relazione a tali situazioni il procedimento per la valutazione dei valori di rimborso possa seguire un iter semplificato simile a quello descritto nella Parte II del DCO.

Ed infatti, considerato che

- gli Enti concedenti, ai sensi dell'art. 9.1 lett. c) della delibera 310/2014/R/gas, sono tenuti ad adottare una attestazione di aver applicato o meno le Linee Guida (attestazione prevista dall'art. 17 della citata delibera 310 che ben potrà assumere la forma della certificazione e della dichiarazione secondo i modelli di cui all'Allegato 2A e 2B del DCO, nei termini di seguito meglio precisati);
- la predetta attestazione, come sopra evidenziato, deve essere adottata anche nei casi in cui il VIR sia frutto di una applicazione mista delle previsioni contrattuali e, per quanto non previsto dal contratto, delle disposizioni dettate dalle Linee Guida ministeriali;
- l'Autorità, svolte le verifiche previste dagli articoli 13-16 della delibera 310/2014/R/gas, in presenza dell'attestazione di cui all'art. 17 della medesima delibera è tenuta a riconoscere l'idoneità del VIR ai fini del successivo riconoscimento tariffario;
- l'art. 18 della delibera 310/2014/R/gas prevede che l'analisi delle giustificazioni di dettaglio da parte dell'Autorità avvenga solo nel caso in cui *“i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei test e delle analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente deliberazione e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 17”*;

ad avviso della scrivente Associazione, al ricorrere di tali circostanze, l'Autorità dovrebbe chiarire che, nell'ambito dell'iter di valutazione dei valori di rimborso, si limiterà a verifiche di carattere formale nei termini di cui al **punto 8.1 del DCO**, riservandosi, se del caso, la possibilità di effettuare a campione verifiche puntuali così come proposto al **punto 8.4 del DCO**.

Il chiarimento richiesto, peraltro, oltre ad essere perfettamente coerente con il quadro legislativo e regolamentare di riferimento, è altresì in linea con l'intento di semplificazione del procedimento perseguito dall'Autorità che, a tal fine, ha recentemente adottato la delibera 344/2017/R/gas in forza della quale è stato previsto un *iter* di verifica estremamente semplice

e snello applicabile ad alcune situazioni (Comuni fino a 100.000 abitanti e fino a 10.000 PDR) diverse da quelle oggetto della deroga successivamente introdotta dall'art. 1, comma 93 l. n. 124/2017 in cui l'Ente concedente attesti che il valore di rimborso è stato determinato in applicazione esclusiva delle Linee Guida. Anche in questo caso, infatti, a fronte della predetta attestazione, l'Autorità procederà unicamente a verifiche a campione.

In ogni caso e a prescindere dall'iter che l'Autorità riterrà di seguire, in linea con quanto sinora avvenuto, alla scrivente Associazione pare scontato che ogni e qualsiasi verifica che l'Autorità ritenesse di effettuare in merito allo scostamento VIR – RAB debba e possa intervenire solo in un momento antecedente alla pubblicazione del bando di gara. Tale circostanza, infatti, è di fondamentale importanza per gli operatori affinché gli stessi possano partecipare alle gare in un contesto certo e predeterminato, non potendosi immaginare un sistema nell'ambito del quale, una volta formulata la propria offerta e aggiudicatasi la gara, un operatore possa vedersi successivamente messo in discussione il riconoscimento a livello tariffario degli importi dallo stesso pagati a titolo di VIR ai gestori uscenti con le ovvie conseguenti ripercussioni sul proprio piano industriale predisposto ai fini della gara stessa.

In relazione a quanto previsto al **punto 6.4 del DCO** circa i *“contenuti della certificazione relativa al rispetto delle Linee Guida”*, la scrivente Associazione ritiene di non poter condividere quanto proposto dall'Autorità la quale ha ritenuto opportuno precisare che *“le vite utili utilizzate, qualora gli atti o convenzioni individuino durate diverse da quelle riportate nel Regolamento, debbano essere coerenti con eventuali prescrizioni normative (es. con le prescrizioni di legge in tema di validità del bollo metrico)”*.

Ed infatti, come sopra rilevato, il legislatore fa salva l'autonomia negoziale delle parti (limitatamente ad atti negoziali antecedenti l'entrata in vigore del d.m. n. 226/2011) e le stesse Linee Guida, in e le stesse Linee Guida, in applicazione dell'art. 5 del d.m. n. 226/2011 – a sua volta attuativo del disposto di cui all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 164/00 – prevedono che *“Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento criteri di gara, nei casi in cui gli atti di concessione vigenti, stipulati prima dell'11 febbraio 2012, riportano previsioni solo su aspetti particolari per il calcolo del valore di rimborso (ad esempio, prezzario da utilizzare, vite utili per il calcolo del degrado, o altri dettagli metodologici) le Linee Guida si applicano per gli elementi non definiti in tali atti”* (cfr. capitolo 2).

Inoltre, visto quanto disposto dall'art. 5 del d.m. n. 226/2011, pare superfluo anche il richiamo operato nel modello di certificazione al *“rispetto delle indicazioni dell'articolo 5 del decreto 226/11 e delle Linee guida 7 aprile 2014 in relazione all'utilizzo di prezzari previsti in atti o convenzioni”*.

Si propone, pertanto, di modificare la dichiarazione e la certificazione di cui all'Allegato 1 e Allegato 2A rispettivamente nei seguenti termini:

Allegato 1: *“La Stazione Appaltante ... dichiara*

- di aver acquisito la certificazione dell'Ente locale concedente o del soggetto terzo certificatore che attesti che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 5 del decreto 226/11”;

Allegato 2A: *“Il/la (denominazione Ente locale o soggetto terzo certificatore) certifica che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 5 del decreto 226/11”.*

Fermo quanto sopra, la scrivente Associazione, infine, condivide quanto proposto al **punto 7 del DCO** circa i criteri per l'individuazione, da parte degli Enti concedenti, dell'eventuale soggetto terzo certificatore e quanto proposto al **punto 8 del DCO** circa le modalità di verifica da parte dell'Autorità, precisando, tuttavia, in relazione al **punto 8.4**, che non si comprende appieno quale dovrebbe essere l'oggetto delle verifiche puntuali che l'Autorità si è riservata di effettuare posto che, una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1,

comma 93 della l. n. 124/2017, opera la deroga ivi prevista e dunque non è contemplata alcuna altra attività di verifica da parte dell'Autorità.

OSSERVAZIONI ALLA PARTE III – SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI BANDI DI GARA

In relazione alla Parte III del DCO – recante “semplificazione dell'iter di valutazione dei bandi di gara” – la scrivente Associazione concorda, in via generale, con quanto proposto dall'Autorità al punto 9.

Con specifico riferimento a quanto previsto al **punto 9.5 del DCO**, la ASSOGAS auspica che nell'ambito del provvedimento che verrà adottato a conclusione del presente procedimento di consultazione l'Autorità ribadisca in modo chiaro, come peraltro fatto dal legislatore con l'art. 1, comma 94 l. n. 124/2017, la prevalenza della normativa settoriale, e, in particolare del DM n. 226/2011, per la determinazione dei punteggi massimi da inserire nel bando di gara, in tal modo confermando il principio secondo il quale il perimetro della discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione della documentazione di gara debba rispettare i limiti tracciati dal DM stesso.

Si ritiene poi opportuno formulare alcune considerazioni in merito ai **punti 9.6, 9.7 e 9.8 del DCO** nei quali l'Autorità esplicita quello che dovrebbe essere contenuto, struttura e risultato finale dell'analisi costi benefici che ogni Stazione Appaltante è tenuta a predisporre al fine di giustificare le condizioni minime di sviluppo e gli interventi dapprima individuati nelle linee programmatiche d'ambito e poi trasfusi nel documento guida.

La disciplina introdotta dal d.m. n. 226/2011, in sintesi, prevede quanto segue:

- la S.A. prepara bando, disciplinare, linee guida programmatiche d'ambito e documento guida;
- le **condizioni minime di sviluppo** (CMS) e **gli interventi** contenuti nelle **linee guida** devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici (ACB) per i consumatori rispetto ai costi da sostenere;
- sulla base delle informazioni fornite da ciascun Comune (elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio e stato del proprio impianto di distribuzione), la S.A., in conformità con le **linee guida programmatiche d'ambito**, prepara il **documento guida** per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il **piano di sviluppo** dell'impianto di cui all'articolo 15;
- la S.A. invia all'AEEGSI il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le CMS;
- l'AEEGSI, ai sensi della delibera 113/2013, verifica la coerenza delle ACB e la congruità delle CMS individuate nelle linee guida predisposte dalla S.A.;
- con chiarimento del 27.1.2016, l'AEEGSI ha precisato che **“nessun operatore può confidare che l'Autorità riconosca con certezza in tariffa gli investimenti sostenuti per l'adempimento dei piani di sviluppo degli impianti di distribuzione, oggetto dei bandi di gara che non siano stati preventivamente valutati, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.m. n. 226/2011, dall'Autorità sotto tale profilo”**.

Da quanto sopra, dunque, emerge che

- le CMS devono essere giustificate da una ACB svolta dalla S.A.;
- le CMS rappresentano la base su cui poggiano le linee programmatiche d'ambito;
- il **documento guida** predisposto dalla S.A. – che rappresenta la base su cui i concorrenti dovranno proporre il **proprio Piano di sviluppo degli impianti** ai sensi dell'art. 15 del dm 226/2011 – deve essere conforme alle predette linee guida programmatiche;
- dette linee guida e la relativa ACB devono essere previamente verificate dall'AEEGSI al fine dei successivi riconoscimenti tariffari degli investimenti richiesti ai concorrenti.

Il sistema normativo ora descritto sembra dunque sancire il principio in virtù del quale solo gli interventi che l'AEEGSI avrà positivamente valutato come rispondenti alla ACB potranno essere inseriti nel bando di gara in quanto da un lato giustificabili e sostenibili a fronte dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere e, dall'altro lato, idonei a **“consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore”** e, pertanto, meritevoli di riconoscimento tariffario.

Di conseguenza, qualora le CMS e gli interventi contenuti nelle linee programmatiche prevedano interventi in relazione ai quali l'AEEGSI ritiene non positivamente superata l'ACB e/o in relazione ai quali l'AEEGSI non si è pronunciato, tali interventi non potranno essere posti a base di gara e, conseguentemente, la S.A. non potrà inserirli nel documento guida che, come detto, costituisce la base sulla quale i concorrenti redigono il piano di sviluppo degli impianti ai sensi dell'art. 15 del d.m. n. 226/2011.

In tale contesto, dunque, è del tutto evidente l'importanza che l'analisi costi benefici effettuata dalla S.A. assume ai fini della predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito e del documento guida, con la conseguenza che è nell'interesse del sistema fare chiarezza circa modalità e contenuti di tale analisi così da favorire l'avvio e lo svolgimento delle gare d'ambito sulla base di criteri certi che mettano in condizione gli operatori di formulare offerte tanto competitive quanto consapevoli, avendo piena contezza di quello che potrebbe essere il relativo ritorno economico.

Ciò premesso, la scrivente Associazione ritiene che i criteri e le indicazioni fornite dall'AEEGSI ai punti 9.6, 9.7 e 9.8 del DCO, ancorché utili ad indirizzare le stazioni appaltanti, non siano sufficienti a garantire la predisposizione della documentazione di gara in modo chiaro e tale da dare certezza agli operatori circa il fatto che gli investimenti richiesti dal bando trovino poi completa remunerazione a livello tariffario.

Inoltre, si consideri che nel corso delle verifiche di cui all'art. 9.2 del d.m. n. 226/2011 l'AEEGSI verifica - al fine dei successivi riconoscimenti tariffari degli investimenti richiesti ai concorrenti - le linee guida programmatiche e la relativa ACB della S.A.; tuttavia ai concorrenti non è nota né l'ACB della S.A. né i criteri attraverso cui l'AEEGSI ritiene coerente o meno siffatta ACB.

A fronte delle considerazioni che precedono, dunque, la scrivente Associazione chiede che l'Autorità espliciti in modo analitico e puntuale quali siano i criteri che le S.A. devono seguire per predisporre una ACB adeguata e coerente attraverso la creazione di una griglia matematica recante un criterio oggettivo e incontestabile e che, a fronte dell'inserimento di un certo numero di dati di input, restituisca dei valori di riferimento finali di cui le S.A. dovranno tenere conto in sede di individuazione delle condizioni minime di sviluppo e di predisposizione delle linee programmatiche d'ambito.

Peraltro tale modello avrebbe una duplice valenza in quanto potrebbe essere utilizzato anche da parte degli operatori in sede di predisposizione dell'offerta al fine di verificare se gli interventi integrativi e scostamenti offerti nel proprio piano di sviluppo – interventi in relazione ai quali devono essere fornite giustificazioni in merito ai benefici apportati a fronte dei corrispondenti costi – rientrino nei valori di riferimento restituiti dal modello predisposto dall'Autorità, avendo così certezza del fatto che gli stessi potranno trovare copertura a livello tariffario.

La soluzione auspicata dalla scrivente Associazione, inoltre, potrebbe altresì risolvere anche il problema inerente le modalità di valutazione, ai fini del successivo riconoscimento tariffario, degli interventi di potenziamento che gli operatori potrebbero essere chiamati ad offrire in gara.

In relazione a tale tipologia di interventi, allo stato l'Autorità si è espressa nel senso che gli stessi devono sempre essere supportati da una analisi costi benefici e possono trovare riconoscimento a livello tariffario solo a condizione che non eccedano il livello delle condizioni minime di sviluppo.

Ciò tuttavia, non pare sufficiente al fine di definire in modo certo se e in che misura gli interventi di potenziamento possano trovare riconoscimento tariffario in quanto l'Autorità sia nell'ambito delle osservazioni sinora rese ai sensi dell'art. 9.2 del dm n. 226/2011 in relazione ai bandi di gara pubblicati sia nel presente DCO al punto 9.9, si esprime sulla congruità delle CMS solo in relazione al rapporto PdR/km di rete, e cioè solo in relazione alla riconoscibilità tariffaria di un intervento di estensione, senza tuttavia considerare che un intervento di potenziamento potrebbe anche non essere ricondotto ad un'estensione di rete.

La scrivente Associazione, infine, auspica, sempre nell'ottica di favorire un quadro regolatorio e normativo certo, stabile e pro-concorrenziale, che si faccia definitiva chiarezza

- sia in merito al fatto che eventuali interventi di estensione di rete che eccedano le condizioni minime di sviluppo, non trovando alcun riconoscimento in tariffa, non possono essere previsti e posti a base di gara da parte delle S.A., in quanto imporre ai concorrenti che intendano avere una qualche possibilità di vedersi aggiudicata la gara, di formulare un'offerta anche in relazione ad interventi che non sono stati considerati meritevoli di riconoscimento tariffario dall'AEEGSI significherebbe obbligarli a sostenere investimenti i cui costi non trovano giustificazione rispetto ai benefici che gli investimenti richiesti dalla S.A. potrebbero apportare ai clienti finali e sono dunque del tutto incompatibili con lo sviluppo economico del servizio;
- sia in merito al fatto che la richiesta di detti interventi da parte delle S.A. non possa trovare copertura nella previsione di cui all'art. 13,1 lett. c) del dm 226/2011, in quanto tale previsione: i) riguarda la parte economica dell'offerta e non già quella tecnica; ii) ha ad oggetto eventuali interventi, del tutto residuali, diversi rispetto a quelli previsti nel piano di sviluppo degli impianti offerto dal concorrente.

PARTE IV – CASI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE DISALLINEATE RISPETTO ALLE MEDIE DI SETTORE

Con riferimento alla tematica delle immobilizzazioni nette disallineate si concorda con quanto previsto nel DCO, con la sola eccezione riferita all'utilizzo di un'ipotetica stratificazione standard, per le ragioni di seguito esposte.

La scrivente Associazione ritiene che l'utilizzo della stratificazione standard, in sostituzione della stratificazione puntuale dei costi storici, sul valore delle RAB depresse potrebbe condurre a risultati addirittura penalizzanti in capo ai distributori: in situazioni in cui una congrua parte dell'impianto sia stato realizzato (o modernizzato) in anni successivi all'anno di prima fornitura, si assisterebbe ad una rivalutazione del valore lordo ma anche ad un valore di immobilizzazioni nette addirittura minore rispetto a quello di partenza (in quanto i valori risulterebbero maggiormente degradati), con il conseguente venir meno della logica sottesa alla rivalutazione delle RAB disallineate di cui all'art. 22 della vigente RTDG.

Per quanto sopra esposto ed in deroga alle previsioni di cui all'art. 25.5 della vigente RTDG, ASSOGAS ritiene opportuno che in sostituzione della stratificazione standard venga utilizzata, per la valorizzazione delle immobilizzazioni nette, la stratificazione puntuale dei costi storici comunicata dagli operatori in sede di raccolta dei dati tariffari.

Tale soluzione, oltre ad essere di più agevole applicazione, avrebbe il pregio di non comportare distorsioni tra immobilizzazione lorde e nette, rispettare la reale stratificazione temporale degli investimenti, semplificare l'applicazione anche in caso di immobilizzazioni di proprietà dell'Ente concedente.

Si coglie, infine, l'occasione per porre all'attenzione dell'Autorità un'ultima riflessione in tema di infrastrutture gas alimentate a gpl.

La normativa di settore concernente l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale include fra gli enti locali appartenenti all'Atem anche quelli muniti di servizi di distribuzione gas alimentati a gpl e prescrive che per ogni singolo ambito territoriale vi sia un unico gestore. Al contempo, i contratti di concessione fra enti locali e gestori di infrastrutture a gpl prevedono

la conversione di queste ultime in impianti di distribuzione a metano, ove il gas naturale sia disponibile e ciò sia tecnicamente possibile.

Dal combinato disposto della normativa di settore e di quanto contrattualmente previsto sembrerebbe dunque che le reti di distribuzione alimentate a gpl debbano essere obbligatoriamente cedute al gestore d'ambito vincitore di gara, nell'ipotesi in cui quest'ultimo dovesse raggiungere il terminale di una rete alimentata a gpl e questa rete fosse convertita con alimentazione a metano.

Al fine di fugare qualsivoglia dubbio normativo, sarebbe opportuno, a parere della scrivente Associazione, un intervento del Regolatore, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, che chiarisca sia se, nelle ipotesi sopra descritte, le reti alimentate a gpl debbano essere obbligatoriamente cedute al nuovo gestore d'ambito, sia, eventualmente, se alle stesse sarà applicata la disciplina concernente la valorizzazione delle infrastrutture degli impianti alimentati a metano ed al relativo riconoscimento ai fini tariffari.

Auspicio che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale

